

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Presidente -

Dott. MARIO CIGNA

- Rel. Consigliere -

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE

Ud. 06/02/2020 - CC

R.G.N. 11736/2019

Rep. Q.I.  
Rom B292

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 11736-2019 proposto da:

MA  
, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO  
ESPOSITO, RENATO D'ISA;

- *ricorrente* -

*contro*

SCPA, FR

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2593/2018 del TRIBUNALE di TORRE  
ANNUNZIATA, depositata il 28/11/2018;

1152  
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO  
CIGNA.

CASSAZIONE.NET



## FATTI DI CAUSA

Con citazione 24-10-2011 AM convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata RF e l' X SpA per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 3-10-2010 in via Roma, Torre Annunziata, allorquando, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, era stata investita dall'autovettura Renault Twingo, di proprietà della F ed assicurata per la rca con la detta Compagnia, a seguito di negligente manovra di retromarcia, riportando lesioni personali consistenti in "trauma scheletrico coscia dx. Trauma articolare coxofemorale dx, bacino con S.L.O."

Si costituì la X S.C.P.A., in qualità di mandataria e rappresentante dell' X SpA, contestando l'"an" ed il "quantum debeat"; RF rimase contumace.

Con sentenza 1781/2012 l'adito Giudice di Pace dichiarò la F esclusiva responsabile del sinistro e condannò i convenuti in solido al pagamento di euro 7.591,35, oltre interessi e spese.

Con sentenza 2593/2018 del 28-11-2018 il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Compagnia, ridusse la condanna alla somma di euro 2.306,06, comprensiva di interessi e rivalutazione; in particolare il Tribunale limitò il risarcimento ai postumi di natura temporanea (e ad euro 10,00 per spese), ed escluse invece il risarcimento per i postumi permanenti per come richiesti dalle tabelle delle micropermanenti di cui d.m. 3-7-03, non evincendosi dalla CTU né un esito doloroso né una limitazione funzionale; nello specifico evidenziò, infatti, che il CTU, da un lato, aveva effettuato l'esame obiettivo e nulla aveva rilevato in ordine ad esiti permanenti per come precisati dalle dette tabelle (dall'esame risultava infatti non dolente la palpopressione del bacino, completo l'accosciamento, nella norma dell'età i movimenti); dall'altro, aveva ritenuto, in base alle "risultanze dell'esame obiettivo" che residuavano postumi permanenti, rappresentati da "esiti di frattura branca ischio pubica di dx", che configuravano una percentuale di danno biologico pari al 3,5%.

Avverso detta sentenza AM  
a tre motivi.

propone ricorso per Cassazione, affidato

RF e X  
difensiva in questa sede.

S.C.P.A non hanno svolto attività

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e/o errata applicazione degli artt. 112, 113 cpc, 2043, 2054 e 2056 cc, d.l. n. 1 del 2012, art. 139 cod. assicurazioni e decreto 3-7-2003 con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., si duole che il Tribunale, sulla sola base dell'esame obiettivo con le risultanze di cui sopra (assenza di dolore ed accosciamento completo) effettuato sei anni dopo l'incidente, abbia accertato la sussistenza esclusivamente del danno attinente all'inabilità temporanea, senza riconoscere anche il danno biologico di natura permanente, derivante dalla documentata "frattura branca ischio pubica di dx".

Con il secondo motivo la ricorrente, in subordine, denuncia -ex art. 360 n. 5 cpc- la violazione degli artt. 115 e 116 cpc per il mancato esame, da parte del Giudice d'Appello, delle risultanze della CTU in ordine alle valutazioni strumentali.

Con il terzo motivo la ricorrente, in subordine, denuncia -ex art. 360 n. 3 cpc- la violazione degli artt. 112, 113, 99,91 e 92 cpc, dolendosi che il Tribunale l'abbia condannata alle refusione parziale delle spese di lite relative al grado d'appello

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due, proposti in via subordinata.

Come già precisato da questa S.C., "in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui può essere data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere

intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico" (Cass. 26249/2019)

Il solo esame obiettivo, pertanto, non può comportare, di per sé, l'insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU e con la documentata "frattura branca ischio pubica di dx".

Al riguardo va, inoltre, evidenziato che la stessa tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al d.m. 3 luglio 2003 comporta un danno biologico permanente da 3 a 5% per "esiti attendibilmente dolorosi di frattura extra articolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale".

Erroneamente, pertanto, il Tribunale, sulla sola base delle risultanze dell'esame obiettivo, ha escluso il risarcimento per i postumi permanenti, senza considerare la documentata "frattura branca ischio pubica di dx" e la stessa su menzionata tabella.

In conclusione, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due; per l'effetto, va cassata, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri due; cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso Magistrato.

Così deciso in Roma il 6-2-2020

Il Presidente

Dott. Franco De Stefano

Il Funzionario Giudiziario  
Immacolata BATTISTA

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
E 1 LUG 2020  
Il Funzionario Giudiziario  
Immacolata BATTISTA